

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 073/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 25 ottobre 2012, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dr. Luigi Impeciati – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA U.C. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE COSTA ANDREA SEGUITO GARA PARMA/SAMPDORIA DEL 21.10.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 64 del 22.10.2012)

La C.G.F. accoglie in parte il reclamo come sopra proposto dall'U.C. Sampdoria di Genova e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al calciatore Costa Andrea a 1 giornata di squalifica e a € 10.000,00 di ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 25 ottobre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete